

TAR Venezia, Sezione I - Sentenza 29/07/2009 n. 2247
d.lgs 163/06 Articoli 2, 32 - Codici 2.1, 32.1

La nuova "sistematica" classificatoria delle "amministrazioni aggiudicatrici", complessivamente normata dall'art. 3 del D.L.vo 163 del 2006 in attuazione della sopravvenuta direttiva 18/2004/CE ha espressamente espunto, ora, Poste Italiane dal novero degli "organismi pubblici", stante l'ormai assodata prevalenza, nel contesto delle proprie attività, di quelle "esigenze aventi carattere industriale o commerciale" che la giurisprudenza aveva - per contro - reputato comunque non significative agli effetti della riconducibilità della Società medesima nell'ambito degli "organismi" anzidetti. Poste Italiane, pertanto è stata ora più correttamente ed espressamente configurata quale "ente aggiudicatore", a' sensi dell'art. 3, comma 29, e dell'allegato VI del D.L.vo 163 del 2006, in quanto "operante in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi ... (ad essa) dall'autorità competente secondo le norme vigenti". Peraltro, la circostanza che Poste Italiane S.p.a. sia dunque attualmente riguardabile quale "ente aggiudicatore" non significa che tale soggetto societario sia ontologicamente omologabile, ad ogni effetto, ad una "Pubblica Amministrazione", ossia ad una persona giuridica pubblica non ordinata in forma societaria e che svolge le proprie funzioni con modalità di tipo prevalentemente autoritativo. Lo stesso art. 3 del D.L.vo 163 del 2006, infatti, ben distingue al suo comma 25, all'interno della categoria delle "amministrazioni aggiudicatrici" (a sua volta, anch'essa confluyente nella più generale nozione di "enti aggiudicatori") le "amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici territoriali". Tali soggetti conservano, pertanto, una loro evidente peculiarità proprio in relazione alle assolutamente preminenti modalità di svolgimento delle proprie funzioni secondo le regole proprie delle cc.dd. norme di azione, in primis quelle proprie del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.